



Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Commercialisti Associati

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 3 febbraio 2025

Spettabili Clienti

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Loro sedi

Circolare n. 4/2025

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella nel 2025

Gentile cliente,

desideriamo informarLa che a seguito delle modifiche apportate dal decreto Irpef-Ires (articolo 5 del Dlgs 192/2024) all'articolo 54 del TUIR, sono state introdotte significative modifiche inerenti al regime fiscale dei rimborsi spese per i professionisti/lavoratori autonomi.

Di seguito un'analisi della nuova normativa, con alcuni approfondimenti ed esempi in relazione alle situazioni dei professionisti in regime ordinario e in regime forfetario.

Dal 1 gennaio 2025, infatti, le spese relative all'esecuzione dell'incarico sostenute dai professionisti per le trasferte e **addebitate analiticamente** al cliente **non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo**.

Tali spese riaddebitate in fattura non hanno quindi più natura di compensi o componenti positivi di reddito.

Il rimborso che non assume più natura di onorario, di conseguenza, **non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale, né subisce ritenuta d'acconto**.

La novità normativa non modifica invece il trattamento IVA degli addebiti che pertanto restano come in precedenza da assoggettare al tributo.

Simmetricamente, **i predetti costi sostenuti per la trasferta non saranno più deducibili**.

Applicabilità e condizioni

La nuova normativa si applica esclusivamente:

- Alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 in poi;
- Ai relativi rimborsi subordinati alla possibilità per il cliente di esercitare un controllo analitico delle spese addebitate.

Per essere escluse dalla tassazione (e dalla deducibilità), le spese devono essere:

- strettamente inerenti all'incarico eseguito;
- riaddebitate al cliente in maniera analitica, consentendo un controllo puntuale;
- pagate mediante strumenti che garantiscono la tracciabilità (assegni e bonifici bancari, carte di credito/debito, ecc), ad eccezione delle spese sostenute per trasporto mediante autoservizi pubblici di linea (ad esempio biglietteria aerea, ferroviaria, autobus di linea) che potranno essere pagate anche in

contanti.

L'applicazione della nuova norma può causare qualche perplessità in relazione alla disciplina transitoria disposta dall'art. 6 comma 2 del DLgs. 192/2024. In particolare, è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2024, le spese oggetto di rimborso continuano a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista, mentre le somme percepite a rimborso delle medesime continuano a concorrere alla formazione dello stesso reddito e, se il cliente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, fino alla medesima data le predette somme continuano a essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Il dubbio sorge tuttavia se, in relazione a un determinato incarico, nel mese di dicembre 2024 il professionista abbia sostenuto direttamente i costi dell'albergo e del ristorante (documentati dalle rispettive fatture) e li abbia riaddebitati al committente nella fattura emessa nei suoi confronti a fine 2024. Se il committente paga la fattura nel mese di gennaio 2025, non appare chiaro se occorre applicare la "vecchia" o la "nuova" disciplina, assoggettando o meno l'importo del riaddebito a ritenuta.

Analogamente, se il professionista, in alternativa, emettesse la fattura a gennaio 2025 riaddebitando le spese sostenute in modo analitico a dicembre 2024, non è chiaro se l'importo relativo a tali spese sia o meno considerato reddito assoggettato a ritenuta, dal momento che risulta correlato a un costo che il professionista si deduce nel 2024. La deducibilità della spese finora infatti è stata correlata all'imponibilità del rimborso.

A questo proposito sarebbero, quindi, auspicabili dei chiarimenti ministeriali.

Spese Ammesse

Secondo la relazione illustrativa al Decreto 192/2024, le spese per l'esecuzione dell'incarico sostenute dai professionisti considerate inerenti includono, a titolo esemplificativo:

- Viaggi e trasporti (biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto, taxi, pedaggi autostradali, parcheggi);
- Vitto e alloggio;
- Spese per la somministrazione di alimenti e bevande.

Esclusioni

- Non rientrano ad esempio le spese relative a collaboratori del professionista, che continueranno a concorrere al reddito imponibile e le spese per il carburante in quanto non direttamente correlabili in maniera analitica con l'esecuzione dell'incarico.

Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, si consiglia di:

- Conservare con cura le ricevute/fatture, le prove dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili e qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare la natura delle spese sostenute.
- Assicurarsi che ogni spesa addebitata al cliente sia dettagliatamente documentata, indicando la natura, l'importo e il collegamento con l'incarico eseguito.
- Informare i clienti/committenti della possibilità di esercitare un controllo sulle spese riaddebitate e predisporre un sistema chiaro per la verifica.
- Verificare le proprie procedure per tracciare in modo efficace le spese inerenti all'esecuzione degli incarichi.

Addebito analitico o forfetario

È importante notare che queste nuove regole si applicano solo in caso di addebito analitico, cioè quando:

- il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto tale spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente;
- la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi.

Se invece si opta per un rimborso forfetario (una somma generica non collegata a documenti specifici), questo continuerà a essere considerato compenso imponibile, e quindi è anche soggetto a rivalsa cassa professionale e a ritenuta, se applicabile.

Nel caso di riaddebito di rimborsi chilometrici, ad oggi, non è chiaro se gli stessi possano essere considerati alla stregua delle spese sostenute in modo analitico, in quanto correlati ad una distanza in km oggettivamente percorsa e valorizzata in base a una tariffa riconosciuta ufficialmente per il veicolo utilizzato (tariffa Aci).

Anche relativamente a tale ipotesi è auspicabile, tuttavia, un chiarimento ministeriale.

Esempio di rimborso spese per professionista in regime ordinario

Un professionista iscritto a cassa con rivalsa al 4% riceve un incarico che comporta una trasferta, con spese per vitto e alloggio pari a 1.000 euro più IVA 10% (fattura intestata al professionista).

Il costo da considerare ai fini del riaddebito è pari a 1.000 euro mentre l'IVA al 10% pari a 100 euro viene portata in detrazione in liquidazione IVA

La parcella di riaddebito di tali spese è così strutturata, con raffronto dei dati fino al 2024 e dal 2025:

	Fino al 31.12.2024	Dal 2025
rimborso analitico spese vitto alloggio (Fattura n. 2 del 29/01/25 Albergo X)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rivalsa cassa di previdenza	€ 40,00	--
Base imponibile IVA	€ 1.040,00	€ 1.000,00
IVA 22%	€ 228,80	€ 220,00
Totale fattura	€ 1.268,80	€ 1.220,00
Ritenuta 20% su onorario	-€ 200,00	--
Netto a pagare	€ 1.068,80	€ 1.220,00

Esempio di rimborso spese per professionista in regime forfetario

Un professionista iscritto a cassa con rivalsa al 4% riceve un incarico che comporta una trasferta, con spese per vitto e alloggio pari a 1.000 euro più IVA 10% (fattura intestata al professionista).

la fattura di acquisto viene conservata e l'IVA non è detraibile, divenendo parte integrante della spesa sostenuta. portando l'importo totale da riaddebitare a 1.100 euro.

La parcella di riaddebito di tali spese è così strutturata, con raffronto dei dati fino al 2024 e dal 2025:

	Fino al 31.12.2024	Dal 2025
rimborso analitico spese vitto alloggio (Fattura n. 2 del 29/01/25 Albergo X)	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Rivalsa cassa di previdenza	€ 44,00	--
Base imponibile IVA	€ 1.144,00	€ 1.100,00

Vantaggi e considerazioni per il professionista forfetario

Nel caso di professionista forfetario, optando per l'addebito analitico:

- Si evita l'inclusione delle spese di trasferta nel reddito imponibile, con conseguente irrilevanza sotto il profilo di determinazione dell'imposta sostitutiva da versare e sotto il profilo previdenziale;
- Le spese non concorrono al superamento delle soglie di 85.000 per il mantenimento del regime agevolato nell'anno successivo e ai fini della soglia dei 100.000 euro sotto il profilo dell'estromissione dal regime già in corso d'anno, permettendo così al professionista di mantenere il regime agevolato più facilmente.

Se invece il professionista sceglie l'addebito forfetario (una somma generica, non documentata analiticamente):

- Le somme saranno considerate compensi imponibili e contribuiranno al reddito.
- L'impatto fiscale sarà maggiore, sia ai fini dell'imposta sostitutiva, sia in termini di concorso al raggiungimento delle soglie di cui sopra previste per il regime agevolato.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti in relazione al singolo caso concreto, riservandosi di fornire eventuali aggiornamenti in merito ai punti per i quali sono auspicabili dei chiarimenti ministeriali.
Con i migliori saluti.

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Commercialisti Associati

